

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero	Data
7	22/07/2025

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI PRESTATORI DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOL.A.R.I.S. DELL’AMBITO TERRITORIALE N16 PER LA COGESTIONE DEI PROGETTI SOCIALI INDIVIDUALIZZATI E DEI PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE A VALERE SU FONDO REGIONALE – FONDO COMUNALE – FONDO NAZIONALE POVERTA’ QUOTA SERVIZI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.

Premesso che:

- in data 25/06/2024 i comuni dell’Ambito Territoriale N16 hanno stipulato apposita Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, dinanzi al Notaio Dott. Giovanni Vitolo Rep. 8226, raccolta n. 2995, registrata a Napoli DP1 il 28/06/2024 al numero 27968/1T;
- in data 09/07/2024 è stata costituita, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., con natura di ente pubblico economico, l’Azienda Speciale Consortile denominata “SOL.A.R.I.S.” (Solidarietà – Assistenza – Recupero – Inclusione - Sanità) dell’Ambito N16 comprendente i Comuni di: Calvizzano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano e Villaricca;
- l’Azienda Speciale è ente strumentale degli enti locali che la compongono per l’esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai consigli comunali degli enti aderenti;
- l’Azienda Speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile;
- con Delibera del CdA n. 4 del 14/10/2024 lo scrivente, Dott. Claudio Taraschi, è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S.

Considerato che:

- **la legge 328/2000 all’art. 6 comma 2** (*Funzioni dei Comuni*) stabilisce quanto segue: “Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’[articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività:

c) autorizzazione, **accreditamento** e vigilanza **dei servizi sociali e delle strutture** a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c)”;

- **la legge 328/2000 all’art. 8 (Funzioni delle Regioni)** definisce quanto segue:
 - “f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'**accreditamento** e la vigilanza **delle strutture e dei servizi** a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
 - g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
 - n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti **accreditati**”;
- **la legge 328/2000 all’art. 11 (Autorizzazione e Accredimento)** comma 3 stabilisce inoltre che: “3. I comuni provvedono all'**accreditamento**, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti **accreditati** tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n)”.
- **la legge 328/2000 all’art. 17 (Titoli per l'acquisto di servizi sociali)** comma 1 prevede che: “**i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge,**”
- **la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11** “*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*”, così come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 “*Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza*”, ha inteso disciplinare un sistema organico di interventi e servizi sociali e socio-sanitari da attuare in integrazione con altri servizi ed interventi;
- **la Regione Campania ha approvato il Regolamento 7 aprile 2014, n. 4** (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) *con il quale “disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale”.* Il Regolamento disciplina il sistema di rilascio dell’Autorizzazione e dell’**Accreditamento all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, domiciliari e territoriali indicati nel catalogo.**
- **nelle Linee Guida n. 17 dell’ANAC** recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 all’art. 3 (Le fattispecie escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici) sancisce che: “3.1.1. Sono esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici i contratti di servizi sociali che non rientrano nei precedenti paragrafi 1 e 2. Tra questi sono individuati:
 - c) **gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento in attuazione della legislazione regionale in materia. A tali fattispecie si applicano le previsioni delle**

leggi speciali statali e regionali vigenti in materia, integrate dai principi contenuti nell'articolo 4 del codice. Si applica l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza. Le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente, gli atti relativi agli interventi di cui al presente paragrafo. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, la pubblicazione è condizione di efficacia del provvedimento. Si applica, altresì, la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”

- l'ANAC con **Deliberazione n. 4 del 7 luglio 2011** recante (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136) - aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 - all'art. 3.5 ha stabilito che: *“relativamente alle prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, per evitare l'introduzione di inutili appesantimenti procedurali, fatti salvi gli obblighi relativi all'utilizzo di conti correnti dedicati e all'indicazione del CIG negli strumenti di pagamento, la SA potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l'operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione”*;
- **il Piano Sociale della Regione Campania 2022-2024 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 14/02/2023** al punto 3.2 (Il sistema di affidamento dei servizi e degli interventi sociali mediante i **“Titoli di Acquisto”**) riporta quanto segue: *“La legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022.”), apportando modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, stabilisce che “la Regione Campania, coerentemente con la normativa vigente, individua quale sistema di affidamento ordinario dei Servizi e degli Interventi sociali quello del “Titoli di Acquisto”, assicurando ai Cittadini, in possesso dei requisiti stabiliti dagli Ambiti Territoriali, la scelta dei “Prestatori”, individuati tra quelli accreditati dagli stessi Ambiti Territoriali”.*
- l'accreditamento per l'offerta di servizi residenziali, semi-residenziali, territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dagli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 4/2014 ed i requisiti specifici di cui al Catalogo approvato con D.G.R. n. 107 del 23/04/2014 ad esso allegato, nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l'accreditamento è il provvedimento che abilita all'esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto in parte, a carico della pubblica amministrazione, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto (c.d. *voucher*).

Dato atto che:

- **il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)** ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, il **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)** dal 1° settembre 2023 e l'**Assegno di inclusione (ADI)** dal 1° gennaio 2024;
- **l'articolo 6, comma 9, del suddetto decreto** prevede che "Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di

istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico".

Atteso che:

- la presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale, la valutazione multidimensionale, il Patto per l'Inclusione Sociale e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- il **Patto per l'Inclusione** (che con riferimento ai beneficiari ADI è definito all'interno del Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui all'art. 6 D.L. 48/2023) assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 147/2017 e definisce i sostegni da attivare a favore dei nuclei beneficiari dell'Assegno di Inclusione, previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 147/2017;
- i beneficiari dell'Assegno di Inclusione accedono al Patto per l'inclusione previa valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare;
- le risorse della QSFP sono destinate tra l'altro al **"Rafforzamento degli interventi di inclusione"** (valutazione multidimensionale e attivazione dei servizi e sostegni nel Patto per l'Inclusione Sociale).

Preso atto che con Deliberazione del CdA n. 1 del 17/02/2025 sono stati approvati:

- il ***"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI E PER L'ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE N16"***
- il ***REGOLAMENTO EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI"***;
- il ***"REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI"***.

Visto il D.lgs. 117 del 03/07/2017 che prevede all'art. 55 comma 4 che l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Visto il Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il quale vengono adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 e 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, con il quale "il legislatore ha precisato – che l'istituto della co-progettazione - ai sensi del più volte richiamato art. 55, comma 3 del CTS - può essere declinata nella forma dell'accreditamento".

Ritenuto opportuno:

- individuare Soggetti del Terzo Settore, abilitati dalle vigenti norme a svolgere attività di cui al Catalogo Regionale approvato con D.G.R. n. 107 del 23/04/2014, disponibili alla cogestione di **Progetti Sociali Individualizzati** nonché dei **Patti di Inclusione Sociale (PaIs)**, di seguito indicati come **Progetti Personalizzati**, in favore dei cittadini, residenti nei comuni appartenenti all'Ambito N16;
- approvare, a tale scopo, l'Avviso Pubblico (allegato A), la Richiesta di Accreditamento (All. B e B1), il Modello dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (All. C), lo Schema Patto di

Accreditamento (allegato D), Modello Autocertificazione Antimafia (allegato 4), parti integranti e sostanziali del presente atto;

- fissare alle ore 12:00 del 30/09/2025, il termine ultimo della prima finestra per la presentazione delle richieste di accreditamento;
- di stabilire che l'Albo degli Enti accreditati sarà assoggettato a progressivo aggiornamento a seguito delle domande di accreditamento che perverranno nel tempo di vigenza della voucherizzazione in atto, in virtù della "natura aperta" del bando di accreditamento.

Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 27/06/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 con i relativi allegati.

Dato atto che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 147-bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'art. 30 dello Statuto dell'Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S.

Visto il Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)

Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi" approvato dal CdA con Delibera n. 6 del 10/06/2025

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato per le motivazioni suesposte

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE l'Avviso Pubblico (All. A), finalizzato all'istituzione del Sistema di Accreditamento dei Prestatori dell'Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S. dell'Ambito Territoriale N16 per la cogestione dei Progetti Sociali Individualizzati e dei Patti di Inclusione Sociale, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE i relativi allegati:

- Modello di domanda di accreditamento per i Servizi Domiciliari e Territoriali (All. B);
- Modello di domanda di accreditamento per i Servizi Residenziali e Semiresidenziali (All. B1);
- Modello dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari (All. C);
- Schema Patto di Accreditamento (Allegato D),
- Autocertificazione antimafia (All. 4)

che contengono tutte le indicazioni fornite da questa Azienda, in merito agli elementi essenziali del Patto di Accreditamento, alla procedura di Accreditamento e ai requisiti posseduti dagli Enti del Terzo Settore previsti per l'accreditamento, che si allegano alla presente;

4. DI STABILIRE nel giorno 30/09/2025 ore 12:00 il termine per la presentazione delle istanze di accreditamento a partecipare all'Avviso Pubblico di cui trattasi;
5. DI DARE ATTO che l'Albo degli Enti Accreditati verrà approvato con apposita determinazione direttoriale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda con valore di notifica a tutti gli interessati;
6. DI STABILIRE che l'Albo sarà aggiornato secondo le modalità indicate nell'Avviso Pubblico;
7. DI STABILIRE, altresì, che la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegno di spesa o diminuzione di entrata, pertanto non viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario;

8. DI STABILIRE che con successivo atto verrà assunto impegno di spesa nei confronti dei Soggetti qualificati alla cogestione dei Progetti Sociali Individualizzati e dei Patti di Inclusione Sociale inseriti nell'Albo degli Enti Accreditati dall'Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S.;
9. DI DARE PUBBLICITA' all'Avviso Pubblico, ai sensi dell'art. 27 "Pubblicità legale degli atti" e di rispettare gli obblighi di trasparenza;
10. DI GARANTIRE adeguata pubblicità alla procedura in oggetto, mediante pubblicazione dell'Avviso Pubblico, oltre ai relativi allegati, sul sito internet dell'Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S. – sezione "Bandi di gara" e sezione "Trasparenza" e sui siti istituzionali dei Comuni consorziati;
11. DI DARE ATTO CHE:
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Maria Manfellotti al quale compete l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
 - la presente determinazione diverrà esecutiva, dalla data di pubblicazione del presente atto;
12. DI DICHIARARE:
- che in capo al sottoscritto non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'ex art. 6 bis della Legge 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
 - il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dell'Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S.", approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17/02/2025;
13. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Campania, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
14. DI INFORMARE del presente atto al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Taraschi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)